



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Napoli, 3 giugno 2020

Oggetto: Parziale modifica del decreto n. 118 del 2020 – incremento del numero dei processi da trattare presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra.

Decreto n. 141/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il proprio decreto n. 118 del 18 maggio 2020 con il quale era stato disposto che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, atteso che *"i giudici non celebrano le loro udienze in aule loro esclusivamente riservate ma contemporaneamente in due o tre magistrati in aule che hanno diverse dimensioni"*, ciascun giudice onorario trattasse fisicamente soltanto n. 6 / 8 procedimenti per udienza normalmente individuati tra quelli di più antica iscrizione a ruolo e rinviando di ufficio a data successiva al 30 ottobre 2020 i restanti procedimenti (sempre nel rispetto del numero massimo di procedimenti che è consentito trattare in virtù della vigente tabella organizzativa per ciascuna udienza);

Rilevato che come chiarito nelle Linee interpretative, allegate al presente decreto, redatte dalla dr.ssa Teresa Annunziata, Magistrato di ausilio al Coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, a seguito del reperimento di ulteriori spazi per la tenuta delle udienze, tutti i giudici in servizio potranno celebrare le proprie udienze singolarmente, senza compresenza;

Rilevato, altresì, che, in data odierna, il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 83 c. 6 del decreto legge n. 18/2020, hanno concesso la propria intesa all'aumento del numero di udienze da celebrarsi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra;

Ritenuto di dover confermato tutto quant'altro contenuto nel mentovato decreto n. 118;

dispone

a parziale modifica del decreto n. 118 del 18 maggio 2020, che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra siano celebrati n. 16 procedimenti per udienza.

Fermo il resto.

9


Si comunichi al sig. Presidente della Corte di Appello, al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Presidente di ausilio al coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, ai magistrati onorari in servizio presso questo Ufficio, al personale apicale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, e a tutti gli Uffici interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Si dispone che il presente decreto sia inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Giudiziario e pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli.

Il Direttore della Segreteria
dr. Domenico Cardullo



Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Elisabetta Garzo



N° 3009 Prot. Segr. Pres
Del 29/5/20

OGGETTO: LINEE INTERPRETATIVE DECRETO N. 118 E N. 121 DEL 2020 DELLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

A TUTTI I MAGISTRATI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA
AI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA

p.c. AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

p.c. AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

La sottoscritta dott. ssa Teresa Annunziata, Presidente delegato all'ausilio per il coordinamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Barra;

rilevato che sono pervenute segnalazioni in ordine al mancato rispetto delle disposizioni del decreto n. 118 del 2020 della Presidenza del Tribunale di Napoli e del successivo decreto integrativo n. 121/2020 del 21.5.2020;

rilevato, altresì, che alcuni magistrati in servizio nell'ufficio hanno chiesto delucidazioni e chiarimenti interpretativi in ordine alle disposizioni del decreto integrativo n.121 quanto alla possibilità di anticipare la trattazione dei procedimenti nel periodo 26 maggio- 4 giugno 2020 e che sul punto è stata dalla scrivente espressa specifica indicazione che vale qui richiamata e che deve intendersi riferita ai procedimenti di più remota iscrizione;

rilevato che nel decreto n.118 del 19 maggio 2020 si sono stabilite per l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra le medesime modalità organizzative ed operative già indicate per l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli ed in particolare si è prevista la trattazione "fisica", e cioè con la presenza delle parti, di soli 6/8 procedimenti al fine di evitare assembramenti nelle aule nelle quali si è ritenuto esservi la compresenza di due magistrati;

evidenziato che tale compresenza, diversamente dall'ufficio partenopeo, non sussiste in concreto giacchè, come comunicato dal dirigente amministrativo con nota e mail inviata al Presidente del Tribunale ed alla sottoscritta in data 6 maggio 2020, **"a seguito del reperimento di ulteriori spazi per la tenuta delle udienze tutti i giudici in servizio terranno singolarmente senza compresenza le udienze a partire dalle ore 9,30"**;

che, pertanto, possa applicarsi al Giudice di Pace di Barra la direttiva già adottata nel decreto richiamato per l'Ufficio di Procida, Ischia e Capri e dunque prevedersi la

trattazione “ fisica” , cioè con la presenza delle parti, di un numero massimo di 16 procedimenti che comunque rispecchino le caratteristiche specifiche richieste dal decreto n.118;

ritenuto pertanto che laddove nel decreto si dispone che “ciascun Giudice di Pace tratterà fisicamente solo 6/8 – da intendersi nel caso dell’Ufficio di Barra n.16 - procedimenti per udienza , individuati tra quelli di più antica iscrizione a ruolo” con l’utilizzo della espressione **“normalmente”** non si è inteso in alcun modo lasciare alla discrezionalità del magistrato la scelta nella individuazione dei procedimenti da trattare fisicamente per ciascun udienza ma, invece, si è affermato un unico criterio oggettivo nell’individuazione di detti procedimenti (e cioè quello dell’epoca – più antica – di iscrizione a ruolo), criterio tuttavia non dettato in modo assoluto ma temperato in presenza di situazioni eccezionali o contingenti che andranno espressamente motivate e comunicate per conoscenza alla sottoscritta ;

ritenuto in conseguenza che il magistrato ben potrà decidere (per ragioni contingenti) di non trattare fisicamente tutte 16 cause più antiche che vengono all’udienza potendo sostituire una o più di esse non con procedimenti liberamente individuati ma sempre individuati secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione a ruolo e cioè procedendo alla trattazione fisica dei procedimenti comunque più antichi secondo un rigoroso ordine cronologico, stabilendo con decreto almeno sette giorni prima quali siano i procedimenti concretamente da trattare onde garantire le comunicazioni;

ritenuto altresì che in applicazione di quanto sopra prospettato il magistrato non potrà normalmente trattare prime udienze dei procedimenti iscritti nell’anno 2020 – con particolare riferimento ai procedimenti ex art. 615 cpc nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia) - laddove non abbia la assoluta certezza che i difensori della detta Agenzia si siano regolarmente costituiti in giudizio e ciò in considerazione della circostanza, segnalata dal COA di Napoli, che le costituzioni a mezzo PEC istituzionale; in considerazione del loro elevato numero, potrebbero non essere state tempestivamente “lavorate” dalle Cancellerie con il concreto rischio di ritenere contumace l’Agenzia anche quando la stessa si fosse costituita regolarmente

P.Q.M.

Dispone che i magistrati in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Barra osservino in modo rigoroso le prescrizioni del decreto n. 118/2020 (integrato con il successivo decreto n. 121/2020) della Presidenza del Tribunale secondo le linee interpretative sopra enunciate ed invita il Dirigente della Cancelleria a segnalare immediatamente qualsiasi applicazione anomala alla sottoscritta;

invita altresì il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, anche a mezzo dei propri delegati all'Ufficio del Giudice di Pace di Barra , a segnalare alla sottoscritta all'indirizzo di posta elettronica istituzionale qualsiasi applicazione anomala dei menzionati decreti n.118 e n. 121 del 2020.

Napoli li 28 maggio 2020

Dott. ssa Teresa Annunziata

V. d'Anna
Napoli, 29/5/2020
de d'Anna